

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio

S. Antonio di Mavignola

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 41 DEL 24-02-2026 DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Istituzione dei diritti di istruttoria e segreteria relativi ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Commercio e SUAP - Servizi istituzionali resi in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore - Approvazione tariffe con decorrenza 2 marzo 2026.

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 09:30, nella Sede Municipale, a seguito di regolare avviso, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

CEREGHINI MICHELE	SINDACO	Presente
Bonomini Monica	VICESINDACO	Presente
Cominotti Cesare	ASSESSORE	Presente
Busignani Andrea	ASSESSORE	Assente
Imperadori Massimo	ASSESSORE	Presente
Corradini Giuseppe	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor/a Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor CEREGHINI MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune esercita funzioni amministrative in materia di attività produttive e commerciali attraverso l'Ufficio Commercio e lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e della normativa regionale di settore;
- i procedimenti di competenza dell'Ufficio Commercio e del SUAP comportano attività istruttorie, verifiche tecniche, controlli amministrativi, coordinamento con enti terzi, gestione telematica delle pratiche e rilascio di provvedimenti espressi o formazione del titolo abilitativo;
- tali attività costituiscono servizi istituzionali resi dall'Ente in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica, in quanto afferenti a funzioni amministrative esclusive dell'Ente locale;
- i suddetti servizi non risultano coperti da entrate tributarie specificamente destinate né da entrate disciplinate da norme di settore che ne assicurino la copertura integrale dei costi;
- l'art. 4 comma 13 del DPR n. 160/2010, contenente il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008", dispone che *"In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso"*;
- ricordato altresì che a norma dell'art. 1 della Legge 241 del 7 agosto 1990 "l'autorità amministrativa nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia".

Considerato che:

- questo Comune non ha ancora previsto le tariffe dovute dall'utenza per i procedimenti di competenza del SUAP;
- è principio di sana gestione finanziaria assicurare la copertura dei costi dei servizi resi a domanda individuale o comunque attivati su istanza di parte, mediante l'introduzione di diritti di istruttoria commisurati all'attività svolta dall'Ente;
- l'introduzione dei diritti di istruttoria è finalizzata a concorrere alla copertura dei costi diretti e indiretti connessi all'attività amministrativa svolta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.

Ritenuto:

- conseguentemente, di dover procedere ad individuare un tariffario contenente i diritti di segreteria ed istruttori per l'espletamento di pratiche, secondo un criterio di complessità del procedimento, come da allegato prospetto (Allegato A), da considerare parte integrante della presente deliberazione;
- di stabilire che i diritti di istruttoria siano dovuti per ciascuna istanza, segnalazione, comunicazione o procedimento attivato presso l'Ufficio Commercio e il SUAP, secondo quanto indicato nel tariffario.

Precisato che:

- devono considerarsi irricevibili le istanze prive della ricevuta di pagamento dei diritti previsti;
- i diritti stessi sono considerati non rimborsabili, anche nel caso in cui sopraggiunga successiva richiesta di annullamento dell'istanza/Scia già protocollata o nell'eventualità di esito negativo delle istanze.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.P. 30 novembre 1992, n. 23

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. e del bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 01 di data 05.01.2026 di approvazione del PEG – Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- il decreto del Sindaco n. 2 del 05.05.2025 di nomina dei Responsabili di Area e Uffici;
- lo Statuto comunale vigente e il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 14 d.d. 04.05.2018;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 15 d.d. 04.05.2018;
- il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Segretario Generale per il parere di regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile Area Finanziaria per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Valutata altresì l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di rendere operativa l'applicazione del tariffario da lunedì 2 Marzo 2026.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese in ordine al contenuto e all'immediata esecutività della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Commercio e del SUAP, quali servizi istituzionali resi in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore.
2. Di approvare l'Allegato "A" – Tariffario dei diritti di istruttoria Ufficio Commercio e SUAP, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene nell'interesse dei privati, specificando che le istanze pervenute senza la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti, come riportati nell'allegato A, devono considerarsi irricevibili e che tali diritti non possono essere ritenuti rimborsabili.
3. Di dare atto che diritti di segreteria ed istruttori del SUAP siano dovuti per ogni singola istanza, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione, richiesta di autorizzazione o altro procedimento amministrativo, indicati nel tariffario, e che dovranno essere corrisposti secondo le modalità stabilite dal suddetto sportello.

4. Di incaricare il personale del servizio Suap all'adeguamento delle procedure per la riscossione dei diritti di segreteria, anche prevedendo che la prova dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria possa avvenire al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o della S.C.I.A.
5. Di dare atto che l'introduzione delle nuove tariffe avviene conformemente al disposto degli articoli 9 e 9 bis della L.P. n.36/1993 recante Legge provinciale sulla Finanza Locale ed in particolare del comma 2 quater, che recita: *"Le tariffe istituite o modificate ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano, o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi."*
6. Di aggiornare lo stanziamento nella Parte Entrata del bilancio comunale approvato in occasione della prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028, classificazione di bilancio Entrate correnti extra tributarie Piano dei conti integrato 3.01.02.01, precisando che l'accertamento delle entrate di cui trattasi segue il principio della competenza finanziaria potenziata basato sull'esigibilità dell'obbligazione (quando l'utente presenta la pratica).
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
8. Di stabilire che i diritti di istruttoria si applichino alle istanze presentate e protocollate a **decorrere da lunedì 2 marzo 2026**.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi della normativa vigente, dandone la massima diffusione.
10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n.23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n.2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza;
 - per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'articolo 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CEREGHINI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.